

**FORNITURA DI N. 4 AUTOMEZZI DI MEDIA PORTATA ADIBITI ALLA
RACCOLTA DI RIFIUTI CON OPZIONE DI ACQUISTO DI ULTERIORI 2
AUTOMEZZI DI MEDIA PORTATA**

Capitolato Speciale di Appalto

INDICE

ART. 1 – OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO - OPZIONE.....	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOMEZZI E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA POST-VENDITA.....	3
ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	4
ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	5
ART. 6 – CAUZIONI	7
ART. 7 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI.....	9
ART. 8 - AVVALIMENTO	10
ART. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO	10
ART. 10 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELLA FORNITURA.....	12
10.1 – Responsabile del procedimento.....	12
10.2 – Responsabile della fornitura	12
ART. 11 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA	12
ART. 12 – CONDIZIONI DI APPALTO	13
12.1 Consegna degli automezzi.....	13
12.2 Obblighi contrattuali.....	13
12.3 Corsi di addestramento del personale A.S.I.A.	14
ART.13 – COLLAUDO	14
13.1 – Collaudo preventivo	14
13.2 – Collaudo definitivo	15
ART. 14 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.....	15
ART. 15 - REVISIONE PREZZI.....	16
ART. 16 - PENALITÀ.....	16
ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	18
ART. 18 - SUBAPPALTO	18
ART. 19 - RISOLUZIONE	19
ART. 20 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	19
ART. 21 - DISPOSIZIONE FINALE.....	20

ART. 1 – OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO - OPZIONE

Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura di n. 4 automezzi di media portata con impianto di compattazione adibiti alla raccolta di rifiuti.

Il CdA di ASIA si riserva, per tutta la durata dell'appalto, l'opzione di chiedere alla impresa aggiudicataria la fornitura fino ad un massimo di ulteriori 2 automezzi di media portata con impianto di compattazione adibiti alla raccolta di rifiuti.

L'importo complessivo stimato a base di gara è pari a € 540.000,00 oltre I.V.A., di cui € 360.000,00 oltre IVA per la fornitura base ed € 180.000,00 oltre IVA per l'opzione.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La garanzia post-vendita avrà durata biennale decorrente dalla consegna di ogni singolo automezzo.

In caso di esercizio dell'opzione, per gli automezzi così forniti, la garanzia post vendita avrà durata biennale decorrente dalla consegna di ogni singolo automezzo.

ART. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOMEZZI E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA POST- VENDITA

Le caratteristiche tecniche degli automezzi dovranno essere conformi a quelle indicate nelle **specifiche tecniche Allegato "A"** e dovranno comunque rispondere a quelle previste dalle norme vigenti.

Le imprese aggiudicatarie sono tenute ad effettuare il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia post vendita degli automezzi forniti. Le caratteristiche tecniche della garanzia post-vendita dovranno essere conformi a quelle indicate nel **disciplinare tecnico Allegato "B"** e dovranno comunque rispondere a quelle previste dalle norme vigenti.

Le imprese aggiudicatarie, dopo l'aggiudicazione provvisoria ed antecedentemente alla stipula del contratto, sono obbligate ad indicare il centro di assistenza ove verranno eseguite le prestazioni di garanzia post-vendita. Tale centro di assistenza, pena l'esclusione dalla gara e l'escussione della cauzione provvisoria, dovrà avere le caratteristiche indicate nei punti 6 del **disciplinare tecnico Allegato "B"**.

Specifiche tecniche e disciplinari tecnici sono parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale.

ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA. n. 431 del 10/07/2009 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 con esclusione delle offerte in aumento. L'A.S.I.A. aggiudicherà in presenza di almeno due offerte valide.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui all'art. 5 del presente capitolato. Nella medesima seduta pubblica la Commissione procederà all'apertura della Busta "C" – Documentazione Tecnica per verificare la presenza e la regolarità della documentazione ivi contenuta.

Successivamente, in seduta non pubblica, la commissione di gara verificherà la corrispondenza della documentazione tecnica presentata con quanto richiesto dagli allegati A e B del CSA. La mancata corrispondenza tra la documentazione prodotta e quella richiesta dagli atti di gara, comporterà l'esclusione dell'impresa partecipante dalla gara stessa.

La Commissione stessa, in una successiva seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui all'art. 5 del presente capitolato e, data lettura delle stesse, formerà la graduatoria delle offerte con l'indicazione delle imprese provvisoriamente aggiudicatarie. Nell'ipotesi in cui la presenza di due o più offerte identiche impedisca l'aggiudicazione, il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. In caso di offerta migliorativa si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola nuova offerta. L'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della commissione aggiudicatrice.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, l'ASIA provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Se nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi sono più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di

gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i conseguenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86 comma 5, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, ASIA si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA. si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 160/DA/2009 FORNITURA AUTOMEZZI DI MEDIA PORTATA ADIBITI ALLA RACCOLTA DI RIFIUTI”**. Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Essendo consentita la consegna diretta del plico, ASIA non prenderà in considerazione le offerte che perverranno oltre detti termini per qualsiasi motivo anche di ritardo postale o di forza maggiore.

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A”, BUSTA “B”, “BUSTA C”.

La Busta “A”, recante la dicitura **“GARA N. 160/DA/2009 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, dovrà contenere, a pena di esclusione:

- a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
- b) n. 2 dichiarazioni bancarie di cui al punto III.2.2. lett. c) del bando di gara;
- c) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.2 lett. a) e b) e III.2.3. del bando di gara;
- d) copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, timbrati e firmati in ogni pagina, in segno di accettazione, dal legale rappresentante dell'impresa partecipante;
- e) Prova documentale di avvenuto pagamento del CIG a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (punto III.2.1) del Bando di Gara).

La **Busta “B”** contenente la sola offerta economica, recante la dicitura **“GARA N. 160/DA/2009 - OFFERTA ECONOMICA”**. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA** indicando il ribasso che l’Impresa partecipante intende praticare sull’importo a base di gara, da indicare in percentuale, sia in cifre che in lettere, timbrata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per l’ASIA.

Per la gestione dell’appalto, poi, la ditta dovrà indicare il prezzo unitario sia per la sola fornitura che per la sola assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita. Tali prezzi non sono validi per l’aggiudicazione, ma saranno utilizzati per la gestione dell’appalto.

L’offerta economica dovrà, relativamente alla fornitura, essere comprensiva dei costi degli accessori, equipaggiamenti ausiliari particolari proposti dall’impresa e di quanto altro previsto nelle relative specifiche e si intende **“chiavi in mano”**, comprensiva di spese di immatricolazione e Perizia Giurata redatta ai sensi della Deliberazione del Comitato dell’Albo gestori Rifiuti del 27/9/2000, messa su strada e consegna presso la sede dell’autoparco di ASIA - Napoli o altro luogo sito nella provincia di Napoli.

L’impresa dovrà produrre dichiarazione del prezzo offerto, da indicare sia in cifre che in lettere.

L’offerta economica, **pena l’esclusione**, deve contenere, gli **elementi costitutivi dell’offerta** per la determinazione del costo della fornitura ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 comma 5 ed 87 del D. Lgs. 163/06 nonché la Specifica dei Costi della Sicurezza. A tale fine occorrerà compilare tutte le pagine del Modello 2 – offerta economica.

Nelle ipotesi in cui l’offerente:

- a) disponga di condizioni eccezionalmente favorevoli per l’esecuzione della fornitura;
- b) abbia ottenuto un aiuto di Stato, con particolare riferimento alla materia fiscale, contributiva e previdenziale;

dovrà altresì allegare all’offerta economica, nella medesima Busta “B” le relative giustificazioni.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

In particolare, non saranno ammesse a gara le offerte il cui importo complessivo risulterà superiore a quello fissato a base di gara.

L’offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

La compilazione dell'offerta rimane ad esclusiva responsabilità dell'impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall'impresa medesima.

La **Busta "C"** contenente la sola documentazione tecnica, recante la dicitura **"GARA N. 160/DA/2009 – DOCUMENTAZIONE TECNICA"**. All'interno di tale busta dovrà essere inserita tutta la documentazione tecnica indicata nei punti 8 e 9 dell'allegato "A" e sarà necessaria per verificare la corrispondenza tra le caratteristiche tecniche degli automezzi da fornire e quanto specificato nell' allegato.

ART. 6 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale a base di gara. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'ASIA. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte. Essa deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui alla prima scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva e su richiesta di ASIA nel corso della procedura. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 8 e 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06,

l'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a garanzia per l'esecuzione del contratto, la **cauzione definitiva** qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l'Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**) secondo le modalità di cui all'art. 113 D. Lgs. 163/06 e s.m.i., pari al 10% del prezzo di aggiudicazione relativo **alla sola fornitura base** avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto, coincidente con la cessazione della garanzia post vendita. In caso di esercizio dell'opzione, tale termine si estende alla cessazione della manutenzione in garanzia degli automezzi opzionali). L'elenco delle compagnie assicurative autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni è disponibile sul sito www.isvap.it. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASIA, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Entrambe le garanzie (**provvisoria e definitiva**) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara, e dovranno contenere:

- Espressa menzione degli **eventi garantiti**;
- la clausola di **rinuncia** al beneficio della **preventiva escussione** del debitore principale;
- la clausola di **rinuncia all'eccezione** di cui all'art. 1957 cc, comma 2;
- la dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a **semplice richiesta scritta** da parte dell'ASIA, ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere.

ART. 7 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1 e III.2.2 lett. c) del Bando di gara; i requisiti di cui ai punti III.2.2. lett. a) e b), e III.2.3, dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso.

La “cauzione provvisoria” dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 6. La copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, dovrà essere timbrata e firmata, in ogni pagina, da tutte le imprese componenti l'ATI.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Il concorrente può esercitare le facoltà di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

In particolare le imprese concorrenti e le imprese ausiliarie dovranno presentare tutta la documentazione indicata nell'art. 49 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e nel bando di gara.

ART. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06.

Entro 45 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 6 del presente CSA;
- b) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- c) Documentazione comprovante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 ed in particolare:
 - Certificazione resa dalla sezione fallimentare presso il Tribunale competente dell'assenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
 - copia **CCIAA** con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98;
 - Casellario giudiziale da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente riguardante: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio degli inviti;

- (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
 - **certificato** di ottemperanza alla L. 68/99, rilasciato dalla Provincia;
 - certificazione resa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale competente attestante l'assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
- d) Indicazione del centro di assistenza ove verrà eseguita la manutenzione in garanzia, avente le caratteristiche indicate nel punto 6 dell' "Allegato B" e tutta la documentazione ivi indicata;
- e) Documentazione di cui al punto 7 dell' "Allegato B";
- f) Certificato di Collaudo MCTC come veicolo ad uso speciale;
- g) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta dalla Stazione Appaltante e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti, alla verifica della corrispondenza del centro di assistenza indicato a quanto stabilito nel punto 6 dell'Allegato B, nonché al superamento del collaudo preventivo di cui al successivo art. 13.1.

Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06, **(in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti)**, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;

- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

ART. 10 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELLA FORNITURA

10.1 – Responsabile del procedimento

Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 163/06, il Dott. Ferdinando Coppola, Direttore Acquisti, per la fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto e l'Ing. Aldo Amitrano, Direttore Tecnico, per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata.

10.2 – Responsabile della fornitura

Il nominativo del Responsabile della Fornitura (RF) per conto di ASIA sarà individuato in sede di stipulazione del contratto. In particolare al RF come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il contratto. Il RF avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda l'appalto di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 11. Al RF è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Il RF, in particolare, potrà comminare eventuali penali come previsto al successivo art. 16.

ART. 11 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email. Il responsabile dell'impresa aggiudicataria è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Qualora l'ASIA in occasione di proprie verifiche rilevasse inadempienze contrattuali relative all'espletamento della fornitura e della garanzia, senza aver ricevuto alcuna comunicazione in merito, procederà a formale contestazione scritta. Per tali

inadempienze saranno comminate direttamente le penali previste al successivo art. 18. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento della fornitura saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile del Procedimento o da persona da questi delegata.

ART. 12 – CONDIZIONI DI APPALTO

Tutti gli automezzi devono essere perfettamente identici tra loro, anche nei dettagli e devono rispondere compiutamente a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale, nelle specifiche tecniche e a quanto dichiarato in sede di offerta dall'impresa nonché a tutte le norme di legge in materia.

Gli automezzi dovranno essere regolarmente omologati, **periziati per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Rifiuti**, immatricolati ed iscritti al P.R.A., consegnati completi e pronti per l'immissione in servizio.

Gli automezzi suindicati dovranno essere immatricolati, a cura e spese della impresa fornitrice, a favore dell'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A.

La garanzia post-vendita dovrà essere espletata secondo le condizioni stabilite nel relativo Disciplinare tecnico (Servizio Assistenza e Manutenzione in Garanzia) Allegato "B".

12.1 Consegna degli automezzi.

L'impresa dovrà consegnare n. 4 automezzi entro l'1/12/2009.

Gli automezzi dovranno essere consegnati su ordine dell'A.S.I.A. .

I veicoli dovranno essere consegnati, con i colori richiesti, franco sede di Via Volpicella, 315 Napoli salvo diversa indicazione scritta. Le consegne dovranno essere effettuate previo accordo col Responsabile del Servizio di ASIA - Napoli.

12.2 Obblighi contrattuali

Il servizio di assistenza dovrà essere fornito dal Centro di Assistenza autorizzato indicato dall'impresa aggiudicataria come previsto al precedente art. 9.

La Ditta appaltatrice dovrà:

- A. Segnalare ad horas, all'A.S.I.A., ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio di assistenza (assistenza e manutenzione in garanzia post-vendita).
- B. Rispettare e fare osservare dal proprio personale tutte le norme e le disposizioni in materia di accesso alle

strutture di A.S.I.A.

- C. Provvedere, a propria cura e spese, allo smaltimento finale dei ricambi e lubrificanti.
- D. Osservare le modalità del servizio di assistenza e manutenzione come descritte nell'allegato "B" al presente CSA.
- E. Assumere tutte le responsabilità, civili e penali, per eventuali danni a persone o cose, arrecati dal proprio personale durante il trasporto degli automezzi.
- F. Garantire che il trasporto degli automezzi sarà effettuato esclusivamente da personale in possesso dei previsti requisiti di legge.
- G. Applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i lavoratori dipendenti e negli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i lavori anzidetti.
- H. a norma della d.lgs. 81/2008, fornire a ciascun dipendente, ed assicurarne l'utilizzo, un cartellino con le caratteristiche indicate all'art. 6 della Legge stessa.

L'A.S.I.A. si riserva la facoltà di compiere sopralluoghi al Centro di Assistenza durante tutto il periodo dell'appalto. A tale scopo la Ditta aggiudicataria assicurerà la necessaria assistenza tecnico-logistica.

12.3 Corsi di addestramento del personale A.S.I.A.

I corsi di addestramento saranno tenuti a cura delle Imprese aggiudicatarie presso il centro operativo indicato dall'ASIA - NAPOLI secondo le modalità specificamente indicate nel punto 10 dell'Allegato "A"

ART.13 – COLLAUDO

13.1 – Collaudo preventivo

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva un automezzo, quale prototipo di quelli che fornirà in esecuzione dell'appalto. Tale prototipo sarà visionato, presso le sedi dell'impresa stessa, dai tecnici dell'ASIA, i quali verificheranno la corrispondenza dell'automezzo ai dati contenuti nella scheda tecnica di cui all'allegato "A" nonché a quanto dichiarato, in sede di offerta, nella documentazione di cui alla busta C - DOCUMENTAZIONE TECNICA ex art.5 del presente CSA.

In caso di esito negativo di tale collaudo per gravi difformità dovute alla mancata corrispondenza dell'automezzo alle caratteristiche tecniche richieste dall'ASIA e/o mancata corrispondenza alle schede tecniche presentate dalla ditta aggiudicataria (busta C), il collaudo dovrà intendersi non superato e l'impresa sarà dichiarata

decaduta dall'aggiudicazione. Qualora il prototipo presentasse difformità tali che, a parere della commissione di collaudo, possono essere sanate, l'impresa dovrà apportare all'automezzo tutte le modifiche indicate dai tecnici dell'ASIA nel rispetto dei termini di consegna di cui all'art. 12.1 del presente CSA, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

13.2 – Collaudo definitivo

Entro 10 giorni dalla consegna di ogni singolo automezzo, l'ASIA - Napoli provvederà, in contraddittorio con il fornitore, al collaudo definitivo. L'ASIA - Napoli potrà avvalersi per i collaudi di tecnici ed organismi esterni i cui costi saranno addebitati alle Imprese aggiudicatrici in caso di esito negativo.

Il collaudo dovrà attestare la corrispondenza delle specifiche tecniche degli automezzi forniti:

- a) alle specifiche tecniche richieste dal presente CSA e relativi allegati;
- b) a quanto dichiarato, in sede di offerta, nella documentazione di cui alla busta C - DOCUMENTAZIONE TECNICA ex art.5 del presente CSA
- c) alle eventuali prescrizioni tecniche richieste in sede di **collaudo preventivo**.

L'ASIA - Napoli, con tempestiva comunicazione scritta, comunicherà all'Impresa fornitrice data, ora e luogo delle operazioni di collaudo. L'ASIA - Napoli si riserva di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi presso gli stabilimenti di produzione al fine di verificare i sistemi produttivi ed i materiali impiegati.

A tale scopo l'impresa metterà a disposizione un proprio tecnico qualificato per l'assistenza necessaria.

ART. 14 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

Il pagamento della somma imponibile della fornitura sarà effettuato da A.S.I.A. ricorrendo ad un finanziamento finalizzato all'acquisto degli automezzi oggetto della presente gara entro 90 giorni dalla fornitura di ciascuno dei due blocchi di automezzi. **L'IVA sarà pagata direttamente dall'ASIA all'impresa aggiudicataria entro 90 giorni** dalla fornitura di ciascuno dei due blocchi di automezzi.

La ditta aggiudicataria pagherà l'ammontare relativo alle penali con rimessa diretta vista fattura. In caso di mancato pagamento l'ASIA si rinvierà sulla cauzione.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui all'art. 2 lett. h) del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli intestato all'impresa.

ART. 15 - REVISIONE PREZZI

Nel caso di esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 1 del CSA, a partire dal 13° mese dall'inizio del servizio, l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato d.lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'*indice di variazione prezzi alla produzione dei prodotti industriali* pubblicato dall'ISTAT.

ART. 16 - PENALITÀ

16.1 Per ritardata consegna

Nel caso di ritardi rispetto ai termini di consegna di cui agli artt. 12.1 del presente CSA, saranno applicate a carico della ditta le seguenti penalità:

- per **ogni giorno** solare di ritardo dal termine prima definito e **fino al 10°** giorno compreso, lo 0,2 % dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata;
- **dall'11° giorno e fino al 25° giorno** compreso, per ogni giorno solare di ritardo, lo 0,4% dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata;
- **oltre i 25 gg.** di ritardo nella consegna l'ASIA - Napoli si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., in danno del fornitore stesso e di incamerare la cauzione, nonché l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti.

L'eventuale fornitura di veicoli sprovvisti della documentazione per l'utilizzazione (contrassegni, permessi, collaudi, ecc e, nel caso di automezzi sostituiti, del conto terzi e della perizia giurata) non sarà considerata come avvenuta ed il periodo intercorrente fino alla loro consegna verrà considerato a tutti gli effetti come ritardata consegna dell'automezzo.

Sono considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate per iscritto al committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

Non sono considerate cause di forza maggiore i ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte del fornitore, dei documenti necessari all'immatricolazione.

16.2 Per difetto delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni

Nel caso che in sede di collaudo definitivo dovessero essere riscontrate difformità delle caratteristiche tecniche e di prestazioni, rispetto a quelle contenute nel presente capitolato speciale d'Appalto e/o a quelle dichiarate dall'impresa appaltatrice in sede di Offerta (salvo eventuali migliorie preventivamente da essa comunicate ed accettate da ASIA - Napoli) e/o alle eventuali prescrizioni dettate in sede di collaudo preventivo, verrà data facoltà una volta ed una soltanto all'Appaltatore di modificare a proprie spese tutti i mezzi forniti per renderli conformi e sottoporli ad un nuovo collaudo, che verrà effettuato soltanto dopo che tutti i mezzi forniti saranno stati modificati.

Resta inteso che in caso di non superamento del collaudo e sino all'effettuazione del secondo collaudo la fornitura non sarà considerata consegnata (salvo la disponibilità di automezzo sostitutivo) per cui si applicheranno le penali di cui al precedente art. 16.1.

Nel caso però che il mancato superamento del collaudo non impedisca, secondo l'insindacabile giudizio della Commissione di Collaudo, l'utilizzo dell'automezzo, si applicheranno le penali sotto indicate sino al superamento positivo del 2° collaudo:

- **tra il 2° ed il 15° giorno** dall'esito negativo del 1° collaudo, verrà applicata una penale dello 0,1% del valore complessivo degli automezzi forniti, per ogni giorno di ritardo;
- **tra il 16° ed il 30° giorno** dall'esito negativo del 1° collaudo, verrà applicata una penale dello 0,2% del valore complessivo degli automezzi forniti per ogni giorno di ritardo;
- **tra il 31° e il 60° giorno** dall'esito negativo del 1° collaudo, viene applicata una penale dello **0,3%** del valore complessivo degli automezzi forniti per ogni giorno di ritardo;

trascorsi infruttuosi **60 giorni** dall'esito negativo del 1° collaudo, l'ASIA - Napoli si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., in danno del fornitore stesso e di incamerare la cauzione, nonché l'esercizio di ogni azione, a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle penalità.

16.3 Penali riguardanti l'esecuzione del servizio di manutenzione in garanzia post-vendita

Per l'errata esecuzione del servizio di "assistenza e manutenzione in garanzia" regolamentato nell'Allegato B, saranno applicate le seguenti penalità:

a. Interventi di manutenzione e riparazione prestati in ritardo.

Per ogni giorno naturale e continuo di ritardo nell'accettazione degli automezzi presso i centri di assistenza dichiarati e di evasione degli ordinativi di manutenzione o riparazione, rispetto ai termini stabiliti nel punto 3 dell'Allegato B, sarà applicata alla ditta appaltatrice una penale pari ad € 100,00/giorno.

b. Interventi manutentivi non esaustivi.

Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non esaustiva o difforme rispetto alle richieste presentate dalla stazione appaltante, l'ASIA si riserva la possibilità di far eseguire il servizio presso altri centri di assistenza in danno della ditta aggiudicataria ed applicando, inoltre, una penale pari ad € 50,00.

c. Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici

Nell'ipotesi di utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e/o dall'ASIA, la stazione appaltante si riserva la possibilità di far sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici in danno della Ditta aggiudicataria.

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 19 del presente CSA.

ART. 18 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 19 - RISOLUZIONE

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) Nelle ipotesi di cui al precedente art. 16 (penali);
- b) Mancata corrispondenza dell'officina alle prescrizioni del CSA e dell'allegato B;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- d) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 17 e 18 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- e) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- f) nelle ipotesi di cui al nuovo protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli;
- g) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
- h) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare la fornitura di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. f) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.**

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

ART. 20 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli ai sensi e per gli effetti degli art. 28 e 29 del c.p.c. .

ART. 21 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.

Il legale rappresentante dell'impresa
(mandataria, se costituita in ATI)

(In caso di costituzione in ATI)

Il legale rappresentante
dell'impresa mandante

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il legale rappresentante dell'impresa concorrente dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: **Art. 1** (*Oggetto dell'appalto - opzione*); **Art. 2** (*Durata del contratto*); **Art. 3** (*Caratteristiche ...*); **Art. 6** (*Cauzioni*); **Art. 7** (*Raggruppamenti Temporanei di Imprese*); **Art. 9** (*Obblighi derivanti ...*); **Art. 12** (*Condizioni di appalto*); **Art. 13** (*Collaudo*); **Art. 14** (*Corrispettivo ...; svincolo cauzione*); **Art. 15** (*Revisione prezzi*); **Art. 16** (*Penalità*); **Art. 17** (*Cessione ...*); **Art. 18** (*Subappalto*); **Art. 19** (*Risoluzione*); **Art. 20** (*Foro competente*).

Il legale rappresentante dell'impresa
(mandataria, se costituita in ATI)

(In caso di costituzione in ATI)

Il legale rappresentante
dell'impresa mandante
